



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 14/08/2003

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ARTIGIANATO E PMI 21 luglio 2003, n. 355
POR Puglia 2000/2006 - Legge n. 949/52 e n. 240/81 - Agevolazioni alle imprese artigiane per le operazioni di credito e/o leasing agevolato. Nuovo Regolamento 2003 - Presa d'atto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Il giorno 21.07.03, in Bari, nella sede del settore:

- Visto il Dec. Lgs.vo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 3 comma 2;
- Vista la l.r. 4 febbraio 1997, n. 7, art. 5;

Premesso che:

- con convenzione n. 5357 rep. sottoscritta in data 30.11.2000, la Regione Puglia è subentrata all'Amministrazione statale nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate tra lo Stato e l'Artigiancassa S.p.A. e finalizzata alla gestione degli interventi agevolativi previsti dalle leggi n. 949/1952 e 240/1981;
- con successivo atto n. 5556 rep del 30.7.2001, integrativo ed aggiuntivo della succitata convenzione, l'amministrazione delle agevolazioni e della relativa quota di fondo sono affidate ad un Comitato Tecnico regionale, in essere presso Artigiancassa.
- con delibera n. 544 del 24.05.2002, esecutiva ai sensi di legge, la G.R. ha inteso modificare la tipologia degli aiuti alle imprese artigiane per le operazioni di credito c/o leasing finanziario, stipulando, all'uopo, specifica convenzione n. 6241 rep. del 12 giugno 2003;
- con delibera n. 1992 del 10/12/02 la G.R. ha approvato la disciplina attuativa per la concessione degli aiuti nel rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento CE n. 70/2000.
- conseguentemente l'Artigiancassa SpA, ha ritenuto adottare il Nuovo Regolamento aggiornato in conformità della delibera della Giunta Regionale n. 1992/02, approvato dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 16.05.2003
- Si ritiene necessario procedere alla presa d'atto, ratifica e pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del Nuovo Regolamento approvato dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 16.05.03;

- Valutata e condivisa la relazione istruttoria n. 354 del 21/07/03 espletata dall'Ufficio Sviluppo Economico e sottoscritta dal responsabile del procedimento amministrativo, in atti;

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2201

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale e che non risulta, agli atti d'ufficio, che a carico dei soggetti beneficiari esistono debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

di prendere atto e ratificare il Nuovo Regolamento aggiornato in conformità della delibera della Giunta Regionale n. 1992/02, approvato dal Comitato tecnico Regionale nella seduta del 16.05.2003 che qui si allega in quanto parte integrante del presente atto;

di dare atto che il Nuovo Regolamento avrà effetto dalla data di pubblicazione della presente determinazione nel BURP;

di disporre la pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

il presente atto, redatto in duplice esemplare, è immediatamente esecutivo.

Sciannameo

REGOLAMENTO

PER LE OPERAZIONI DI

LOCAZIONE FINANZIARIA AGEVOLATA

per il territorio della Regione Puglia

Il presente Regolamento, redatto in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 1992 del 10 dicembre 2002, disciplinano le modalità attuative per la concessione di aiuti accordati alle imprese artigiane della Puglia in conformità a quanto previsto dal POR Puglia 2000 - 2006 - Misura 4.1 - Azione C e dal Regolamento (CE) 70/2001 e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000 - 2006" per l'Italia.

Il regime di aiuti, gestiti in concessione dall'Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (per brevità, successivamente denominata Artigiancassa):

3 si concretizza in contributi in conto canoni ai sensi dell'art. 23, comma 1, della legge 21 maggio 1981, n. 240 sulle operazioni di locazione finanziaria effettuate in favore delle imprese artigiane, integrate da un contributo in conto capitale calcolato in misura percentuale dell'importo delle operazioni stesse ammesse alle agevolazioni;

3 è alimentato da risorse finanziarie rivenienti dal Fondo Unico Regionale e dal cofinanziamento comunitario e statale per l'attuazione della predetta Azione C.

Nel regolamento è altresì previsto il prolungamento della durata dell'agevolazione per le imprese di nuova costituzione che saranno agevolate, ferma restando la rimanente nuova disciplina, con le sole risorse finanziarie rivenienti dal suddetto Fondo Unico Regionale.

Le disposizioni in parola si applicano con riferimento alle domande di finanziamento agevolato presente alle Società di leasing o alle Banche dal 2003, data di approvazione del Regolamento in parola da parte della Regione Puglia..

PREMESSA

1. Operazioni di locazione finanziaria

Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili, acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

2. Società e Banche autorizzate ad operare

Sono autorizzate ad operare nel comparto del leasing artigiano agevolato, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 240/81, le Società di locazione finanziaria 1 iscritte nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Sono, altresì, autorizzate ad operare le Banche 1 che svolgono direttamente attività di locazione finanziaria.

1 Per brevità, successivamente denominata "società".

AMMISSIONE DELL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'allegato n. 1.

2. Domanda di ammissione ai contributi

La domanda di ammissione ai contributi deve essere compilata dall'impresa artigiana 2 e dalla Società, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in allegato n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Società alla Sede Regionale Artigiancassa per la Puglia entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo 3.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata, in originale o in copia autenticata dalla Società, la seguente documentazione:

a) il verbale di consegna sottoscritto dall'impresa contenente la descrizione, il luogo di consegna dei beni e la relativa data che deve risultare posteriore a quella di presentazione della domanda stessa alla Società;

b) la planimetria dei locali con l'indicazione della loro singola destinazione, nel caso di operazioni di locazione finanziaria immobiliare.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a Euro 154.937,08, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

2 Per brevità, successivamente denominata "impresa".

3 Cfr. successivo paragrafo 10.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione ai contributi l'Artigiancassa comunica alla Società e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

3. Destinazione dell'operazione di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria, sulle quali possono essere concessi i contributi, devono avere per oggetto:

a) l'impianto e/o l'ampliamento del laboratorio (locazione finanziaria immobiliare), con esclusione dei locali che non sono posti al servizio dell'attività artigiana certificata;

b) macchine, attrezzi strumentali, automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività, (locazione finanziaria mobiliare e di automezzi) nuovi 4.

La destinazione aziendale dei beni oggetto delle operazioni di locazione finanziaria deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa artigiana locataria non potrà beneficiare - per l'acquisto dei beni locati - delle agevolazioni di cui alla legge n. 949/52.

I contributi non possono essere concessi per il rinnovo di un contratto di locazione finanziaria in precedenza agevolato, ovvero per la locazione finanziaria di beni già di proprietà dell'impresa conduttrice.

In ogni caso, l'operazione di locazione finanziaria non può beneficiare di interventi agevolativi previsti

da normative statali, regionali ed europee diverse da quelle cui si riferisce il presente Regolamento quando con detti interventi agevolativi si dia luogo ad una intensità di aiuto superiore al livello di cui al successivo paragrafo 6 .5

4 La circostanza, ove non rilevabile dalla documentazione prodotta, deve essere attestata dalla Società.

5 Ovviamente sulle operazioni di locazione finanziaria può estendersi la garanzia concessa ai sensi della legge 1068/64, in quanto disciplinata dalla regola comunitaria de minimis.

4. Importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni

L'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni è pari al valore del bene 6 diminuito del prezzo convenuto per il trasferimento della proprietà al termine del contratto di locazione finanziaria. Detto importo non può comunque eccedere quello massimo concedibile ad una stessa impresa 7, tenuto conto della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributo in conto interessi ovvero in conto canoni.

Sono escluse dall'agevolazione le operazioni di locazione finanziaria di beni il cui valore 6 sia inferiore a Euro 10.329,14.

5. Contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale è pari al 15% dell'importo dell'operazione di locazione finanziaria ammesso al contributo in conto canoni, nel limite massimo di Euro 38.747,27, a condizione che detta operazione sia stata richiesta per un investimento non inferiore ad Euro 25.822,84.

6. Intensità massima dell'agevolazione

L'intensità massima dell'aiuto (contributo in conto canoni integrato dal contributo in conto capitale) non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.

7. Durata di riconoscimento del contributo in conto canoni

Qualunque sia la maggior durata dei contratti di locazione finanziaria, quella ammissibile al contributo in conto canoni non può essere superiore:

- a 7 anni, se riguarda beni immobili;

- a 4 anni, se riguarda beni mobili.

6 Al netto di imposte, tasse, oneri accessori e spese.

7 Ai sensi delle vigenti disposizioni normative emanate dalla Regione Puglia, l'importo massimo di una operazione di locazione finanziaria ammissibile al contributo in conto canoni per una stessa impresa artigiana è fissato in Euro 258.228,45. Nel caso di impresa costituita in forma di cooperativa l'importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni è fissato in Euro 51.645,69 per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa. Nel caso di consorzio o di società consortile, il predetto importo massimo ammissibile al contributo in conto canoni si determina moltiplicando l'importo massimo concedibile ad una stessa impresa per il numero delle imprese artigiane consorziate.

In coerenza con quanto precisato in premessa, qualora il contratto di locazione finanziaria riguardi una impresa di nuova costituzione ⁸, le predette durate sono elevate a 10 ovvero 5 anni, trattandosi rispettivamente di beni immobili e di beni mobili.

8. Tasso e canoni anticipati applicabili dalle Società

Le operazioni di locazione finanziaria sono stipulate al tasso ed alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti.

La copia autentica del contratto di locazione finanziaria resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Società.

Il pagamento anticipato di canoni è consentito fino alla seguente misura massima:

- per le operazioni aventi durata non superiore a 5 anni, al 15% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 6 mesi;
- per le operazioni aventi durata superiore a 5 anni, al 20% del valore del bene locato, ovvero alla sommatoria dell'importo dei canoni corrispondenti a 12 mesi.

9. Ammissione al contributo in conto canoni

La domanda di ammissione ai contributi, se completa e corredata della documentazione indicata al precedente paragrafo 1, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico regionale per la Puglia di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni ed i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa. L'ammissione ai contributi è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa o della documentazione che la deve completare; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Società e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione dell'agevolazione.

Il Comitato può deliberare solo in presenza di fondi la concessione dei contributi medesimi

⁸ Si considerano di nuova costituzione le imprese iscritte negli Albi da non oltre un anno data di presentazione della domanda di concessione dei contributi alla Società.

10. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto canoni

Il contributo in conto canoni, determinato sulla base di un tasso pari al 100% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria 9, è calcolato in misura equivalente, in valore attuale, al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione effettuata ai sensi dell'art. 37 della Legge n. 949/52 e della normativa emanata in materia dalla Regione Puglia.

La decorrenza del contributo in conto canoni è quella del primo canone periodico di importo costante. La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno del mese successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

Il contributo, ripartito in più quote, è erogato all'impresa per il tramite della Società che provvede ad accreditarlo all'impresa stessa, entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'Artigiancassa, semprechè:

- abbia riscontrato il regolare pagamento dei canoni del periodo di relativa competenza;
- non abbia comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene locato 10.

In caso contrario, la Società interrompe l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento dei canoni insoluti 11 ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 12.

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento dei canoni insoluti entro la scadenza contrattuale dell'operazione, ovvero l'Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Società autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

Il contributo in conto canoni e' assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente.

Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione di ogni singola quota di contributo.

9 Il tasso di riferimento da considerare è quello indicato ed aggiornato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea. Detto tasso di riferimento è reso pubblico nel seguente sito internet:

"http://www.europaa.eu.it/com/competition/state_aid/otheres/reference_rateshtml".

10 La Società e' tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamente percepito dall'impresa.

11 Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare, Artigiancassa rilascia all'impresa una

dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.

11. Erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale, calcolato nella misura indicata al precedente paragrafo 5, è erogato all'impresa in unica soluzione con valuta pari a quella di ammissione al contributo stesso.

12. Revoca dei contributi

L'Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente sia presso la Società che presso l'impresa, la sussistenza per tutta la durata del contratto di locazione finanziaria, delle condizioni e finalità dell'operazione ammessa ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione i contributi sono revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigiancassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di locazione finanziaria maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigiancassa.

REGOLAMENTO PER LE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO

per il territorio della Regione Puglia

Edizione 2003

PREMESSE

Il presente Regolamento, redatto in attuazione della delibera della Giunta Regionale n. 1992 del 10 dicembre 2002, disciplina le modalità attuative per la concessione di aiuti accordati alle imprese artigiane della Puglia in conformità a quanto previsto dal POR Puglia 2000-2006 - Misura 4.1 - Azione C e dal Regolamento (CE) 70/2001, nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla "Carta degli aiuti di stato a finalità regionale per il 2000 - 2006" per l'Italia.

Il regime di aiuti, gestito in concessione dall'Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A. (per brevità, successivamente denominata Artigiancassa):

3 si concretizza in contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle Banche, integrati da un contributo in conto capitale calcolato in misura percentuale dell'importo delle operazioni stesse ammesse alle agevolazioni;

3 è alimentato da risorse finanziarie rivenienti dal Fondo Unico Regionale e dal cofinanziamento comunitario e statale per l'attuazione della predetta Azione C.

Nel Regolamento sono altresì previste fattispecie non disciplinate dalla citata delibera n. 1992/2002 (finanziabilità delle scorte e prolungamento della durata dell'agevolazione per le imprese di nuova costituzione) che saranno agevolate, ferma restando la rimanente nuova disciplina, con le sole risorse finanziarie rivenienti dal suddetto Fondo Unico Regionale.

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalla presente disciplina le Banche di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

La nuova disciplina si applica con riferimento alle domande di finanziamento agevolato presentate alle Banche dal ... 2003, data di approvazione del Regolamento in parola da parte della Regione Puglia.

PARTE I

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AI CONTRIBUTI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, con esclusione di quelle appartenenti ai settori riportati nell'allegato n. 1.

2. Domanda di ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi deve essere compilata dall'impresa artigiana 1 e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in allegato n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla Sede Regionale Artigiancassa per la Puglia entro il termine di 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo 2.

Ai fini della verifica temporale fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento sostenuta dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda medesima alla Banca.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a Euro 154.937,08, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; in luogo del certificato l'impresa può presentare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, apposita dichiarazione sostitutiva sottoscritta dagli interessati secondo le modalità di cui al citato D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'Artigiancassa comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 9.

1 Per brevità successivamente denominata "impresa".

2 V. Parte I, paragrafo 12.

3. Destinazione del finanziamento - Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- all'impianto, all'ampliamento e all'ammodernamento del laboratorio;
- all'acquisto di macchine ed attrezzi nuovi 3 (compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio dell'attività).

In coerenza con quanto indicato in premessa, il finanziamento potrà essere destinato altresì alla formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti 4 e potrà beneficiare del solo contributo in conto interessi, e non anche del contributo in conto capitale, nel rispetto della misura di aiuto stabilita dalla regola "de minimis" di cui al Regolamento CE n. 69/2001.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta, per tutta la durata dell'agevolazione, sotto pena di revoca.

Il finanziamento non può comunque:

- beneficiare di interventi agevolativi previsti da normative statali, regionali ed europee diverse da quelle cui si riferisce il presente Regolamento quando con detti interventi agevolativi si dia luogo ad una intensità di aiuto superiore al livello di cui al successivo paragrafo 7 5;

- riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Unione Europea - Regione Puglia - Assessorato Artigianato e PMI - La presente spesa è stata finanziata in tutto o in parte con il credito agevolato di cui al POR Puglia 2000 - 2006 Misura 4.1 - Azione C".

La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate 6 ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

3 Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione deve essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice.

4 Per tale destinazione deve essere presentata una domanda separata.

5 Ovviamente sui finanziamenti può estendersi la garanzia concessa ai sensi della legge 1068/64, in quanto disciplinata dalla regola comunitaria de minimis.

6 La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita, può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale⁷ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti,

coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo e' finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività' artigiana.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso artigiano deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento.

Qualora l'investimento sia localizzato in locali diversi da quelli ove l'impresa risulti avere la propria sede, la circostanza dovrà essere documentata in apposita certificazione resa dall'impresa stessa.

4. Importo massimo del finanziamento

L'importo del finanziamento è pari al 100% delle spese di investimento nel limite massimo di Euro 258.228,45.

Nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, l'importo massimo del finanziamento è determinato in Euro 51.645,69 per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa.

Nel caso di consorzi e società consortili di cui all'art. 6 della legge n. 443/85, detto importo si determina moltiplicando l'importo indicato nel precedente comma 1 per il numero delle imprese artigiane consorziate.

==.

7 La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

Nel limite di importo di cui al 1° comma non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso una tantum per un importo non superiore ad un terzo del citato limite.

5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi

L'importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi è pari a quello del finanziamento di cui al precedente paragrafo 4, tenuto conto, comunque, della eventuale complessiva residua esposizione per precedenti operazioni di contributi in conto interessi ovvero in conto canoni 8.

6. Contributo in conto capitale

==;

7. Intensità massima dell'agevolazione

L'intensità massima dell'aiuto (contributo in conto interessi integrato dal contributo in conto capitale) per finanziamenti aventi le destinazioni in laboratori e macchine/attrezzi non può essere superiore al 35% in ESN maggiorato del 15% in ESL.

Per i finanziamenti in scorte, l'intensità massima dell'aiuto (contributo in conto interessi) non può superare quella prevista dalla regola comunitaria "de minimis".

8. Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento stipulate, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordati tra le parti possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a laboratori (impianto, ampliamento e ammodernamento) e di 6 mesi per gli investimenti destinati a macchine.

Dalla fine del periodo di utilizzo e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

8 Anteriormente alla stipula delle operazioni, la Banca potrà chiedere all'Artigiancassa l'indicazione dell'eventuale complessiva residua esposizione dell'impresa artigiana da affidare, allegando la dichiarazione di consenso dell'impresa stessa al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali come previsto dalla legge n. 675/96.

9 Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

La copia autentica del contratto di finanziamento 10 resterà a disposizione dell'Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

9. Ammissione del finanziamento ai contributi

La domanda di ammissione del finanziamento ai contributi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, all'esame del Comitato Tecnico Regionale per la Puglia di cui all'art. 37 della Legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere

trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione ai contributi e' deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unita' organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare solo in presenza di fondi la concessione dei contributi medesimi;

10. Misura del contributo in conto interessi

Per i finanziamenti in laboratori e/o in macchine/attrezzi nonché per quelli in scorte, il contributo in conto interessi è determinato sulla base di un tasso pari rispettivamente al 100% e al 55% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, indicato e aggiornato periodicamente con Decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'unione Europea.

Detto tasso di riferimento è reso pubblico sul seguente sito internet:

" http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html"

11. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

10 Il testo può essere concordato dalle Banche con l'Associazione Bancaria Italiana.

a) sette anni per i finanziamenti destinati all'impianto, ampliamento e ammodernamento di laboratori;

b) quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchine e attrezzi;

c) due anni per finanziamenti destinati all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo verrà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata a tasso contrattuale.

In coerenza con quanto indicato in premessa, ai finanziamenti concessi ad imprese di nuova costituzione¹¹ le misure di durata di cui alle precedenti lett. a), b) e c) sono estese fino a:

- dieci anni per i finanziamenti di cui alla predetta lett. a);

- cinque anni per i finanziamenti di cui alle predette lett. b) e c).

12. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi viene determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione per la durata dell'agevolazione stessa applicando il tasso di cui al precedente paragrafo 10 ad un piano di ammortamento a rata costante e sviluppato in relazione alla periodicità delle rate di ammortamento pagate dall'impresa.

Il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali 12 ed è versato all'impresa ripartito in più quote, sulla base delle predette rate di ammortamento per il tramite della Banca che provvede al relativo accredito entro trenta giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata dall'Artigiancassa, semprechè la Banca stessa:

- abbia riscontrato la regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento;
- non abbia ricevuto dall'impresa comunicazioni rese a termini di contratto circa eventuali cessazioni dell'attività e/o della destinazione aziendale del bene finanziato 13.

In caso contrario, la Banca e' autorizzata ad interrompere l'accredito delle quote di contributo, che potrà riattivare con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo effettuato dall'Artigiancassa, ove l'impresa provveda al pagamento delle rate insolute 14 ovvero le comunicazioni rese non abbiano determinato revoche totali o parziali come previsto al successivo paragrafo 14.

11 Si intendono tali le imprese iscritte all'albo da non oltre un anno alla data di presentazione della domanda alla Banca.

12 Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

13 La Banca è tenuta a comunicare tempestivamente all'Artigiancassa, anche a mezzo fax, le notizie in parola ai fini della sospensione della erogazione di ulteriori quote di contributo e della determinazione dell'eventuale contributo indebitamento percepito dall'impresa

Qualora il contratto venga risolto o l'impresa non provveda al pagamento delle rate insolute entro l'estinzione contrattuale dell'operazione ovvero l'Artigiancassa revochi il contributo per mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, la Banca autorizza Artigiancassa ad emettere nota di debito relativa alle quote di contributo non accreditate all'impresa, con valuta pari a quella dell'accredito a suo tempo riconosciuta da Artigiancassa.

13. .Erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale, calcolato nella misura indicata al precedente paragrafo 6, è erogato all'impresa in unica soluzione con valuta pari a quella di ammissione al contributo stesso.

14. Revoca dei contributi

L'Artigiancassa si riserva in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso ai contributi.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno, inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo - previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/98, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Artigianocassa, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo dei contributi indebitamente fruiti.

Per fatti non imputabili all'impresa, i contributi indebitamente percepiti saranno maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede Artigianocassa.

14 Non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

PARTE II

TRATTAMENTO FISCALE E TRIBUTARIO

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;

b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di Euro 0,052 per ogni Euro 516,46 o sua frazione.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

I contributi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione di ogni singola quota di contributo.

A fronte delle ritenute effettuate nel corso di ciascun anno solare, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.